

PUBBLICATO SUL SITO INTERNET FEDERALE
IN DATA 17/06/2021. *W. Silvestri*

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IL 14/6/2021 E FIRMATO
DIGITALMENTE COME DA
DOCUMENTO ALLEGATO.

* 15/06/2021 *W. Silvestri*

R.G. CAF 6/21

DECISIONE N. 4/21 CAF

FITETREC - ANTE
CONI FORO ITALICO
LARGO LAURO DE BOSIS, 15
00135 - ROMA

CORTE DI APPELLO FEDERALE

In data 09.06.2021 il Collegio giudicante composto da:

Avv. Salvatore Orefice (Presidente)

Avv. Simona Sabbatini (Componente)

Avv. Tranquillino Sarno (Componente)

investita a decidere sul reclamo presentato avverso la Sentenza emessa dal Tribunale Federale n. 4/21 in data 6 aprile 2021 e depositata in pari data dal Sig. GIUSEPPE PAPETTI, difeso dall'Avv. Alessandro Silvestri,
ha assunto la presente decisione.

oo

RICOSTRUZIONE DELLA PRECEDENTE FASE DEL GIUDIZIO

La Procura Federale con atto di deferimento del 25/02/21, formulava ai sensi dell'art. 56, comma 4, del Regolamento di Giustizia, incolpazione mediante deferimento a giudizio del Sig. Giuseppe Papetti, tesserato/referente di disciplina 2 x 20 challenge, contestando le seguenti violazioni:

- art. 1, comma 1 del R.G., con l'art. 10 dello Statuto;
- artt. 1, 2 e 9, primo comma del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con le aggravanti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), b), c), d) e g) del R.G.;

Il Tribunale, previa declaratoria della contumacia dell'incolpato, all'esito dell'udienza tenutasi il 30/03/2021 in modalità cartolare, atteso lo stato di "emergenza sanitaria in corso", e all'esito dell'esame di ulteriore documentazione inviata dalla Procura Federale in data 26/03/2021, pronunciava la Sentenza N. 4/2021 del 6 aprile 2021 e condannava il Sig. Giuseppe Papetti alla "sospensione da ogni

incarico e/o attività federale per mesi 6(sei) a decorrere dalla pubblicazione della sentenza nonché all'ammenda di € 600,00 (euroseicento/00) in favore della Federazione FITETREC ANTE in persona del suo presidente e/o legale rapp.te p.t..”.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto reclamo il Sig. G. Papetti, in data 21/04/2021, chiedendo l'annullamento della Sentenza n. 4/2021 e, in estremo subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate alla sola sospensione dagli incarichi federali, così come previsto dall'art. 3, lett. d) del R.G., con l'esclusione delle circostanze aggravanti.

La Corte fissava per il giorno 9 giugno 2021, ore 14.30 l'udienza di comparizione delle parti, con termine fino al 03/06/21 per il deposito di memorie.

In data 03/06/2021, il Procuratore Federale depositava memoria, con relativi allegati, con cui richiedeva il rigetto del reclamo oltre che la riforma della sentenza di primo grado con condanna per un periodo non inferiore a ventisei mesi ed Euro 6.000,00 di ammenda o, in subordine, la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 09/06/2021, il Procuratore Federale si riportava alla memoria sopra menzionata e chiedeva l'accoglimento di quanto ivi indicato, il reclamante, a mezzo dell'Avv. Alessandro Silvestri, insisteva per l'accoglimento dei propri motivi.

MOTIVAZIONE

All'esito del giudizio di Appello, questa Corte ritiene che il reclamo del Signor Papetti non possa trovare accoglimento.

Il reclamante, proprio in quanto responsabile nazionale di disciplina, non avrebbe dovuto in nessun modo “consigliare” alcun tipo di comportamento alla Signora Donis, ma si sarebbe dovuto limitare a invitarla a interfacciarsi con l'unico referente titolato, ovvero il Presidente del CNUG, Consigliere Tiziana Volpi.

Il solo fatto di avere, in prima persona, interferito, nella di lui qualità di Responsabile Nazionale di Disciplina, su una scelta che non gli competeva, non può che rendere il Signor Papetti responsabile delle violazioni contestate.

Ciò, a prescindere da qualunque altro elemento.

Ed infatti, anche qualora il Papetti non avesse richiesto alla Signora Donis di non chiedere alcun avallo al Presidente del CNUG circa il comportamento da adottare in concreto nei confronti dello Spinetta, in quanto egli aveva ricevuto rassicurazioni da persone più autorevoli di quella, e anche nell'ipotesi in cui il reclamante non avesse chiesto alla stessa Donis di rendere idoneo il Signor Spinetta quale allievo giudice, egli ha senza dubbio violato i doveri di correttezza e lealtà sportiva, solo consigliando il comportamento che avrebbe potuto adottare la Referente Giudici Nazionali di disciplina, nell'ambito di una materia- quella arbitrale- in cui doveva sapere di non avere alcuna competenza.

Ma di più, si deve tenere presente che consigliare, avallare o anche solo assentire affinché un singolo candidato potesse effettuare una prova d'esame teorica *ad hoc* in un giorno ed in un luogo non previsto non è certamente una scelta di poco conto, che senza dubbio avrebbe dovuto ispirare le massime cautele al responsabile di disciplina Papetti.

A parere di questa corte, comunque, non vi è stato da parte dell'incolpato, un disegno preciso e preordinato, tendente a far ottenere allo Spinetta la qualifica di arbitro in maniera illegittima o financo illegale. Il Papetti, infatti, agendo verosimilmente in buona fede, ha richiesto alla Signora Mara Donis di far sostenere il corso teorico al neo-candidato Spinetta, chiedendo alla stessa di rinviare ad altra data la prova pratica. Ebbene, non si può addossare al Papetti – e comunque su questo non vi è prova – la responsabilità del fatto che il suo nominato Spinetta si sia invece ritrovato totalmente idoneo “sulla carta” quale allievo arbitro, come in effetti segnalato proprio dal Papetti nella comunicazione inviata a mezzo mail al Presidente del Cnug, Avv. Tiziana Volpi e contenuta negli atti di causa.

In sostanza, l'indebito ed affrettato consiglio fornito alla Donis rende comunque responsabile l'incolpato delle violazioni contestate ma l'aumento della sanzione fino a ventisei mesi richiesto dal Procuratore Federale non può trovare accoglimento, per le ragioni anzidette.

In ultimo, sussistono le aggravanti contestate, anche tenuto conto del ruolo apicale rivestito dall'incolpato.

P.Q.M.

la Corte di Appello Federale conferma la sentenza impugnata.

La Corte ai sensi dell'art. 51 comma 7 fissa in giorni 10 il termine per il deposito delle motivazioni.

Roma, 9 Giugno 2021.

OREFICE SALVATORE
2021.06.11 14.58:11

Il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

SABBATINI SIMONA
2021.06.11 15.28:54

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente

il Componente estensore

Avv. Tranquillino Sarno

RSA/2018 bis

RSA/2018 bis



Firmato, tutte le firme sono valide.



Firme



Convalida tutte



Rev. 1: firmato da Tranquillino S:



Rev. 2: firmato da OREFICE SALV



Rev. 3: firmato da SABBATINI SI

In data 09.06.2021 il
Avv. Salvatore Orefice
Avv. Simona Sabbatini
Avv. Tranquillino Sa
investita a decidere s
Federale n. 4/21 in d
PAPETTI, difeso da
ha assunto la present

